

ALLEGATO A al n. 126757/20827 di Rep.
in data 13.11.2000

**CONSORZIO FORESTALE
PIZZO BADILE**

STATUTO

TITOLO 1

Della costituzione del Consorzio

**Art. 1
(Costituzione)**

 **COMUNE DI BRENO**
Provincia di Brescia
Allegato alla delibera G.C./C.C.
n° 22 del 28.10.2010

 **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dr. Giancarlo Pezzoni

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio è persona giuridica privata dotato di autonomia imprenditoriale.

Il Consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al Consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 80. Ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, al r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il Consorzio sarà iscritto nel Registro delle Imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

**Art. 2
(Denominazione)**

Il consorzio è denominato "CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE" e può anche essere indicato con la sigla C.F.P.B.

**Art. 3
(Sede)**

Il Consorzio elegge provvisoriamente la sua sede a Niardo (Bs) e, successivamente, l'Assemblea ne determina la sede definitiva.

L'Assemblea dei consorziati potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed occorrendo il trasferimento della sede.

Art. 4 (Oggetto)

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del Consorzio stesso sia mediante la realizzazione operativa degli interventi quali ad esempio:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
- c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni, anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) la progettazione e la realizzazione di attività selvicolturali così come definite dalla normativa vigente;
- l) la progettazione e la manutenzione del verde urbano dei propri soci o di privati;
- m) il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Il Consorzio potrà inoltre svolgere le attività selvicolturali così come definite dalla normativa vigente anche su terreni non avuti in gestione dai propri soci o di terzi, nonché ulteriori attività attinenti con il proprio oggetto statutario o all'uopo definito dall'assemblea.

Il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà mediante appositi contratti/convenzioni.

Art. 5
(Attività)

Il consorzio svolge prevalentemente le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte nell'ambito di appositi contratti, convenzioni o mandati. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto la forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del Consorzio.

Art. 6
(Durata)

Il consorzio ha la durata di anni 40 (quaranta) questa decorre dalla data della sua costituzione e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 7.

Art. 7
(Scioglimento e liquidazione)

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile. In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

Art. 8
(Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO II
Dei soci

Art. 9
(Soci)

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, imprese private aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto consuntivo, del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 10
(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'Assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

Art. 11
(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al Consorzio per:

- a) recesso volontario
- b) decadenza
- c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione; in seguito il recesso è possibile in qualsiasi momento, con disdetta da comunicare entro il 31 dicembre dell'anno precedente al recesso stesso.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obiettivi derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del consorzio.

Art. 12
(Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 13
**(Sanzioni per l'inadempienza agli
obblighi da parte dei consorziati)**

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 14
(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

- a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

Art. 25 **(Fondo consortile)**

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla CEE, da altri enti pubblici, e da privati e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi ed i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 26 **(Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.

La proposta di bilancio, accompagnata da una relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per la relativa approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno.